

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1257

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VINEIS, FERRI MARIO, MACCHIAVELLI, DELLA BRIOTTA,
CASTIGLIONE, SPINELLI, STRAZZI**

Presentata il 5 dicembre 1972

Concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche, e dei mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11 anche per gli impianti che rimangono in esclusiva proprietà all'ENEL

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 719, autorizza la concessione ai comuni di un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione, il completamento, l'ampliamento o il rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica nel territorio dei comuni stessi. Il successivo articolo 11 stabilisce che per tali opere i comuni possono procurarsi i mezzi contraendo mutui anche con la Cassa depositi e prestiti.

La circolare n. 871/B del 13 febbraio 1952 del Ministero dei lavori pubblici precisava che «...la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 10 della predetta legge 3 agosto 1949, n. 589 può ammettersi non soltanto sulle somme occorrenti per l'esecuzione di opere di proprietà dei comuni, ma anche, in casi particolarissimi, per le somme che a questi sono richieste dalle società fornitrici di energia elettrica...».

Il Ministero dei lavori pubblici, per la corresponsione dei contributi, e la Cassa depositi e prestiti, per la concessione dei mutui, si sono sempre attenuti al criterio indicato nella riportata circolare; e ciò, a maggior ragione, anche dopo la istituzione dell'ENEL.

Com'è noto, in forza dei provvedimenti n. 348 del 20 gennaio 1953 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 1953) e n. 949 dell'11 novembre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 1961) del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), le imprese fornitrici di energia elettrica hanno diritto di richiedere un contributo di allacciamento pari all'80 per cento della spesa relativa agli impianti, accollandosi il restante 20 per cento e provvedendo direttamente alla realizzazione dell'opera che rimane di proprietà della impresa stessa e quindi, dopo la sua istituzione, dell'ENEL.

Mediante tale sistema, largamente applicato, i comuni erano posti in grado di provvedere alle proprie esigenze di distribuzione e di illuminazione con notevoli vantaggi che alle volte riuscivano determinanti al fine di

deliberare o meno l'opera relativa. Infatti essi potevano sgravarsi di una cospicua parte dei costi (il 20 per cento delle spese di impianto e le non indifferenti spese di progettazione) e, soprattutto, trasferivano all'ENEL, che le assumeva in quanto proprietario, le ingenti spese di manutenzione dei nuovi impianti così realizzati.

Recentemente, peraltro, la Corte dei conti ha eccepito che le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti devono rimanere di proprietà del mutuatario. In tal modo sono state bloccate molte procedure in corso di istruttoria presso la Cassa depositi e prestiti, fra cui anche quelle che costituivano una integrazione di precedenti lotti di impianti realizzati con il sistema prima d'ora applicato (tanto che in alcuni comuni si attua il doppio regime: parte della città è alimentata con rete di illuminazione di proprietà dell'ENEL che ne cura la manutenzione a sue spese, mentre altra parte è di proprietà del comune stesso che, a sua volta, deve mantenere in funzione tutto un costoso servizio di magazzino e assistenza che costituisce un inutile doppione di quello, più economico, dell'ENEL). Non solo, ma per quanto è dato sapere e comunque per quanto si può sin d'ora prevedere, se si segue la stessa logica di cui all'eccezione sollevata dalla Corte dei conti per negare la legittimità dell'assunzione del prestito presso la Cassa depositi e prestiti, la stessa eccezione di illegittimità sorge per la concessione del contributo di cui all'articolo 10 più volte citato. Tutto ciò con grave e irreparabile danno per le amministrazioni comunali e per gli stessi cittadini, al cui servizio i comuni non possono, per ristrettezze di bilancio, assicurare la realizzazione il completamente il rifacimento degli impianti e la loro manutenzione, se non interviene il contributo sulla spesa, il finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti, la convenzione con l'ENEL.

Di fronte a tale stato di cose appare opportuno ed urgente un provvedimento legislativo che, in un settore tanto importante, restituisca alle amministrazioni comunali la possibilità dell'iniziativa. A tale esigenza si provvede con la presente proposta di legge che, dopo quanto è stato chiarito, non richiede particolari illustrazioni.

Va invece ricordato, per completezza, che da qualche parte si è contestata l'opportunità di una legittimazione del precedente sistema di intervento. Si è cioè obiettato che, in tal modo, si viene ad autorizzare la contribu-

zione ed il finanziamento indiretti all'ENEL e non ai comuni.

La tesi, per quanto suggestiva, non si sottrae tuttavia ad un giudizio di superficialità se si approfondisce il contesto unitario in cui si attuano tanto gli interventi propri dell'ENEL quanto le provvidenze a favore dei comuni per le opere pubbliche che ad essi competono.

Invero, accanto al compito di istituto del comune, di provvedere cioè alle opere di illuminazione pubblica, si è venuto realizzando, dopo la creazione dell'ENEL, un altro compito, altrettanto istituzionale, che fa carico all'ENEL stesso di provvedere alla distribuzione, in regime di monopolio, dell'energia elettrica e di curare conseguentemente la realizzazione dei necessari impianti tecnici. Le due attribuzioni, in altre parole, si collocano su un piano che, se non di concorrenza, è certamente di parità quanto a perseguimento di finalità pubbliche. Da ciò, gli inevitabili contrasti che, al limite, possono portare al completo annullamento dell'autonomia dei comuni nella individuazione delle esigenze proprie della collettività che amministrano e all'affidamento di ogni iniziativa, in questo campo, alle impostazioni di investimento e di bilancio che l'ENEL si determini a compiere secondo le proprie disponibilità. Ma se per assurdo così dovesse essere, appare quanto meno incomprensibile conservare in vita, nei rapporti fra ENEL e comuni, il sistema adottato dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) che autorizza l'imposizione del contributo per allacciamento, soprattutto nella onerosa misura di cui ai cennati provvedimenti del 1953 e del 1961 (80 per cento della spesa).

Il problema va dunque esaminato al di fuori di anacronistici schemi di impostazione che partano da presupposti ormai privi di un effettivo riscontro nella realtà. L'acquisizione patrimoniale che nella specie compie l'ENEL si inserisce nel più ampio settore dei pubblici investimenti, prescindendo dalla formale titolarità dell'acquisizione stessa e, tenuto conto della elevata degradabilità degli impianti in questione, appare coerente avere riguardo più alla finalità dell'investimento e alla utilizzazione del servizio che non ad un esteriore problema di impostazione di bilancio.

Per le suesposte considerazioni, nell'intento di dare una soluzione al problema prospettato, la presente proposta di legge appare idonea a consentire il superamento delle difficoltà che gravano sull'assetto organizzativo delle amministrazioni comunali nel particolare settore dell'illuminazione pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I contributi previsti dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 719, nonché la contrazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11, sono ammessi anche quando gli impianti per la distribuzione di energia elettrica rimangano in esclusiva proprietà dell'ENEL.